



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi

Parma-Reggio Emilia, 03.12.2024.

Oggetto: Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR – acconto e saldo

Come consuetudine, il 16 dicembre prossimo deve essere versato l'acconto dell'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31.12 dell'anno precedente, sia esso presente in azienda o versato al Fondo tesoreria INPS (aziende con almeno 50 dipendenti).

La rivalutazione 2024, da calcolarsi sui TFR al 31.12.2023, potrebbe quindi non essere interamente a carico dell'azienda, in quanto l'ammontare riferito alle somme versate al fondo tesoreria (ove esistente) è da addebitare al Fondo Tesoreria stesso. Ne consegue che, in questo caso, la corrispondente imposta sostitutiva dovrà essere versata all'erario dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, con successivo recupero, dalle somme dovute all'INPS, attraverso la denuncia mensile Uniemens.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è conseguente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.Lgs 47/2000, il quale dispone che, sulle somme derivanti dalla rivalutazione dei fondi TFR, al posto della normale tassazione separata per trattamento di fine rapporto, sia dovuta una imposta sostitutiva nella misura dell'17% (misura così aumentata dal 2015 con legge 190/2014 - sino all'anno 2014 la misura era dell'11%) che è successivamente portata in riduzione del fondo TFR.

L'imposta sostitutiva deve essere versata con un sistema di acconti e saldi:

- Acconto pari al 90% dell'imposta, da versarsi entro il 16.12 di ciascun anno di rivalutazione;
- Saldo dell'imposta, da versarsi entro il 16.2 dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rivalutazione.

L'acconto in scadenza entro il 16.12.2024 è calcolato applicando il sistema presunto (con riferimento alla competenza ipotetica 2024) o storico (con riferimento allo storico dell'anno precedente) se questo risulti significativamente più vantaggioso per i singoli Clienti.

Per i clienti che ci hanno affidato il servizio paghe, con i modelli F24 in scadenza il prossimo 16 dicembre, provvederemo a determinare ed inserire l'acconto dell'imposta sostitutiva 2024. Successivamente, entro il 16 febbraio prossimo, provvederemo a determinare ed inserire in F24 il saldo dell'imposta sostitutiva 2024. Sarà automaticamente effettuata la compensazione con i residui crediti di imposta di cui la legge 662/96 (cod. tributo 1250), ove ancora presenti casistiche in tal senso.

Provvederemo, inoltre, al recupero dell'imposta sostitutiva, calcolata sulla rivalutazione delle quote TFR trasferite al Fondo Tesoreria (aziende con almeno 50 dipendenti), attraverso la denuncia mensile Uniemens.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp